

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

---

### COMUNICATO UFFICIALE N. 95/CGF (2007/2008)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 24/CGF – RIUNIONE DEL 3 OTTOBRE 2007

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Cerini Dr. Francesco, Porceddu Avv. Carlo - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

#### **1. RICORSO DEL SASSARI TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NUORESE/SASSARI TORRES DEL 16.9.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 28/C del 18.9.2007)

La Sassari Torres 1903 S.r.l. ha proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C pubblicata sul Com. Uff. n. 28/C del 18.9.2007, con la quale le veniva comminata un’ammenda di Euro 5.000,00 per cori inneggianti alla discriminazione razziale da parte di alcuni sostenitori del Sassari Torres verso il calciatore di colore Oliveira Airton Luis nella gara Nuorese/Sassari Torres del 16.9.2007.

Nei sintetici motivi di reclamo la società Sassari Torres qualifica quale “incitazione ironica” i cori di cui si sono resi responsabili i propri sostenitori, sostenendo anche che il calciatore è da considerarsi ormai di “adozione sarda”, avendo egli militato in diverse squadre sarde.

Il ricorso deve essere respinto.

Osserva la Corte che i motivi addotti dalla società ricorrente non offrono alcuna lettura critica alternativa delle norme applicabili al caso di specie ma si limitano a fornire una interpretazione contenutistica soggettiva dei cori espressi dai propri sostenitori e affatto condivisibili neanche astrattamente.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Sassari Torres 1903 S.r.l. di Sassari e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CITTADELLA/PADOVA DEL 17.9.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 28/C del 18.9.2007)

La società Calcio Padova S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Com. Uff. n. 28/C del 18.9.2007 con la quale le veniva comminata l'ammenda di Euro 5.000,00 per i cori discriminatori a sfondo razziale da parte dei propri sostenitori in occasione della gara Cittadella/Padova del 17.8.2007.

La società ricorrente sostiene, nelle memorie prodotte e personalmente a mezzo del suo rappresentante in dibattimento:

- a) che i cori di contestazione, indirizzati da propri sostenitori al calciatore di colore Diego Santoro Oliveira erano causati da dichiarazioni polemiche rese alla stampa dallo stesso calciatore pochi giorni prima della gara indicata in epigrafe, quale ex tesserato del Padova nelle Stagioni Sportive 2005/2006 e 2006/2007;
- b) che solo una sparuta minoranza dei sostenitori assumeva tale deprecabile comportamento;
- c) che la società ha da tempo avviato un progetto cittadino scolastico – multisportivo antirazziale.

Dal rapporto di un ufficiale di gara si assume, viceversa, che per tutta la permanenza in campo del calciatore sopraccitato, ogni volta che lo stesso entrava in possesso della palla veniva apostrofato con “buu” e cori di scherno da 200-300 persone.

Non emergono, dallo stesso rapporto, comportamenti esimenti da parte del rimanente pubblico.

Integrando appieno, tale violazione, il divieto sancito dall'art. 11.3 C.G.S. ed avendo già il Giudice Sportivo applicato la sanzione nella metà del minimo edittale, la Corte respinge il reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Artico Avv. Sergio – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Ricciardi Avv. Edilberto - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio - Segretario.

**3. RICORSO DEL F.C. SANGIUSEPPESE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE AL CALCIATORE CORSALE RAFFAELE E DELL'INIBIZIONE FINO AL 25.10.2007 AL SIG. MOXEDANO MARIO, SEGUITO GARA NOICATTARO/SANGIUSEPPESE DEL 16.9.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 28/C del 18.9.2007)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, a seguito della gara svoltasi il 16.9.2007 tra il Noicottaro e la Sangiuseppese valevole per il Campionato di Serie C/2 2007/2008 – Girone C, deliberava, con provvedimento pubblicato con Com. Uff. n. 28/C del 18.9.2007, a carico del calciatore - tesserato per la stagione in corso tra le fila della Sangiuseppese - Raffaele Corsale, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per aver “volontariamente colpito con una gomitata al volto un avversario disinteressandosi del pallone”.

Il Giudice *a quo* infliggeva, altresì, la sanzione della inibizione fino a tutto il 25.10.2007 a carico del dirigente sig. Mario Moxedano per avere avuto “un atteggiamento irrispettoso verso l’arbitro durante la gara”.

La società. F.C. Sangiuseppese – con atto del 25.9.2007 – ha proposto formale reclamo avverso detta decisione chiedendo a questa Corte di Giustizia Federale di accogliere le seguenti conclusioni:

- a) ridurre la squalifica del calciatore Raffaele Corsale da tre ad una gara (ovvero, in subordine, due);
- b) parimenti, diminuire sensibilmente e congruamente l’inibizione fino a tutto il 25.10.2007 irrogata dal Giudice Sportivo al dirigente Mario Moxedano (ovvero, in via gradata, commutare la sanzione medesima in ammenda, nella misura minima prevista dalle Carte Federali)”.

A fondamento di dette domande, la società ricorrente ha dedotto che “dalla lettura degli atti ufficiali e da una obiettiva valutazione della condotta in esame, è possibile senz’altro desumere l’assoluta eccessività e sproprietà della sanzione comminata”.

In particolare, detta società ha evidenziato la sussistenza, nel caso di specie, “di talune significative circostanze che avrebbero dovuto indurre l’Organo giudicante a statuire una punizione più lieve nei confronti del giocatore *de quo*: *in primis*, l’aver compiuto il gesto <<incriminato>> durante un’azione di gioco; in secondo luogo, l’assenza di qualunque conseguenza fisica in danno dell’avversario colpito, il quale poteva riprendere regolarmente la gara, quindi l’aver il Corsale, subito dopo l’espulsione, abbandonato prontamente ed in silenzio il terreno di gioco; infine la giovane età del calciatore e l’assenza di precedenti di alcun genere in capo allo stesso”.

Peraltra, la ricorrente ha rilevato che “anche nel caso del suindicato dirigente, l’inibizione comminata dall’Organo di prime cure è certamente troppo severa e penalizzante rispetto al comportamento ascritto al medesimo”.

A sostegno di detta tesi, la società appellante ha evidenziato che, “subito dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra”, il signor Moxedano si era limitato “a proferire nei confronti dell’Arbitro un’unica espressione, con la quale” aveva manifestato, “in modo oltre tutto civile e moderato, il proprio dissenso verso la direzione arbitrale, senza mai trascendere in qualcosa di più della semplice condotta irrispettosa”, tant’è che lo stesso direttore di gara nel suo referto, aveva precisato che alla notifica del provvedimento, si allontanava prontamente dal recinto di gioco”.

All’udienza del 3.10.2007 è comparso l’avv. Monica Fiorillo, difensore della F.C Sangiuseppese, che ha ribadito quanto già osservato ed eccepito nel ricorso, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Il gravame va respinto.

In primo luogo, occorre rilevare che la condotta posta in essere dal calciatore Raffaele Corsale deve essere qualificata, come correttamente ha fatto il Giudice Sportivo *a quo*, quale “condotta violenta”, sanzionata dall’art. 19, comma 4, lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, con la squalifica minima per tre giornate.

Infatti, la stessa modalità - descritta dall’Arbitro - con la quale è stato colpito il calciatore avversario, ovvero “con una gomitata al volto ... disinteressandosi del pallone”, è chiaro indice della esclusiva volontà di questo di esercitare violenza contro l’atleta del Noicattaro.

Detta circostanza, induce, quindi, questa Corte a ritenere che, nel caso in esame, non sussistano i presupposti per potere applicare le attenuanti invocate dalla società ricorrente, anche in considerazione del fatto che le modalità dell’azione incriminata dimostrano che il calciatore Raffaele Corsale ha dolosamente ed ingiustificatamente colpito l’avversario, senza che questo lo avesse in alcun modo istigato.

Allo stesso modo, non può essere accolta la domanda della società ricorrente volta ad ottenere la riduzione della sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente signor Mario Moxedano, in quanto la condotta posta in essere da questo è stata oltraggiosa ed offensiva nei confronti dell’Arbitro.

In particolare, occorre rilevare che l’espressione proferita dal dirigente *de quo* in occasione della segnatura di una rete da parte della squadra F.C. Sangiuseppese ai danni del direttore di gara, fa

allusione ad una presunta collusione tra questo e la squadra Noicattaro, finalizzata a favorire la vittoria di quest'ultima.

Pertanto, l'offensività e la gravità di tali dichiarazioni sono tali da non ammettere l'applicazione delle esimenti chieste dalla società ricorrente, anche in considerazione del fatto che la circostanza che il dirigente sanzionato si "allontanava prontamente dal recinto di gioco" non costituisce, di per se, un'attenuante al comportamento illecito tenuto, in quanto è diretta conseguenza del provvedimento di espulsione dal campo di gioco emesso dall'Arbitro.

In altre parole, il dirigente *de quo*, alla notifica del provvedimento di espulsione dal rettangolo di gioco da parte del direttore di gara, non poteva fare altro che allontanarsi "prontamente" dal campo di calcio.

Pertanto, la condotta posta in essere da questo non è nient'altro che l'adempimento all'obbligo di allontanamento imposto dall'Arbitro e rientra nel novero dei cosiddetti "atti dovuti" non passibili di valutazione positiva o, comunque, vantaggiosa per il reo, da parte dell'Organo giudicante.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Sangiuseppese S.r.l. di Napoli e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

#### **4. RICORSO DELL'U.S. AVELLINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GIORNATA DI GARA, SEGUITO GARA AVELLINO/LECCE DEL 22.9.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 55 del 23.9.2007)

Con reclamo ritualmente proposto l'U.S. Avellino S.p.A. ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in dipendenza di quanto accaduto nel corso della gara Avellino/Lecce del 22.9.2007, valida per il Campionato di Serie B, aveva inflitto alla reclamante la sanzione della squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara "per avere i suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una decina di bottiglie in plastica vuote e per avere, altresì, alla fine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, lanciato in direzione dell'arbitro una bottiglia in plastica semipiena che, rimbalzando sul terreno, colpiva al torace il Direttore di Gara, procurandogli una sensazione dolorifica".

Con i motivi scritti la Società reclamante, pur stigmatizzando i comportamenti antidisciplinari dei propri sostenitori, escludeva che il lancio della bottiglia in plastica fosse stato intenzionalmente effettuato per colpire l'arbitro, evidenziando, quindi, l'accidentalità di quanto poi accaduto.

Nel dolersi, inoltre, della decisione disciplinare impugnata, rilevava che per fatti ben più gravi il Giudice Sportivo aveva inflitto la sanzione dell'ammenda.

Significava, ancora, che essa si era anche organizzata con l'ausilio degli stewards al fine di garantire l'ordinario svolgimento della gara tant'è che proprio uno di questi, in collaborazione con la DIGOS, aveva consentito di individuare il tifoso "irrequieto" autore del gesto il quale era stato, quindi, sanzionato a termini di legge.

Concludeva, pertanto, richiedendo il proscioglimento da ogni incolpazione ad essa ascritta ed in subordine, in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. b) e c), C.G.S., l'irrogazione dell'ammenda nella misura più congrua.

All'udienza del 3.10.2007 compariva il difensore della Società reclamante il quale, nel riportarsi integralmente ai motivi scritti, produceva in fotocopia documentazione rilasciata dalla Questura di Avellino attestante una attività di indagine che aveva consentito, con l'ausilio di uno steward, di identificare l'autore del lancio di una bottiglietta d'acqua nel rettangolo di giuoco, senza colpire nessuno.

Concludeva, pertanto, come da reclamo ed in ulteriore subordine chiedeva infliggersi la sanzione di disputa di una gara a porte chiuse.

Il reclamo proposto non appare fondato e deve essere, pertanto, respinto.

Questa Corte, infatti, ritiene di condividere la decisione del Giudice Sportivo e la congruità della sanzione inflitta.

L'art. 14, commi 1 e 2, C.G.S. statuisce, infatti, che le Società rispondono per i fatti violenti commessi, come nel caso di specie, in occasione della gara ed all'interno del proprio impianto sportivo.

Emerge, all'uopo, dagli atti ufficiali che i sostenitori della reclamante hanno posto in essere le condotte violente già enunciate in premessa, peraltro da essa non contestate.

Assume i contorni della particolare gravità il lancio della bottiglia di plastica semipiena che, pur rimbalzando sul terreno di giuoco (e ciò è significativo della violenza del lancio) ha colpito al torace il Direttore di Gara, procurandogli una sensazione dolorifica.

Come ineludibile conseguenza, del tutto congrua appare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo che, quindi, merita di essere confermata.

Circa l'argomentazione difensiva e la documentazione prodotta supporto della esimente invocata dalla Società reclamante, questa Corte così osserva.

Deduce la reclamante che attraverso una indagine di P.G. è stato possibile, con l'ausilio di uno steward, individuare il sostenitore che aveva effettuato il lancio della bottiglietta d'acqua.

Ritiene, però, questa Corte che il documento prodotto è del tutto inconferente poiché, come si evince dal verbale fornito, l'oggetto (bottiglietta) lanciato "è arrivato sull'erba che è posta prima della pista di atletica, senza colpire nessuno".

Si tratta, all'evidenza, di un altro episodio estraneo rispetto a quello rilevato e refertato dal Direttore di Gara e sanzionato dal Giudice Sportivo.

Ne consegue, quindi, l'inapplicabilità della esimente e/o attenuante ex art. 13 C.G.S..

Esimente e/o attenuante che, peraltro, può essere applicata soltanto quando ricorrano congiuntamente almeno tre delle circostanze indicate nel comma 1 del dettato codicistico su richiamato.

Nel caso di specie non ricorre alcuna di esse posto che, come dianzi osservato, l'attività di indagine non ha portato ad individuare alcuno dei sostenitori delle condotte violente realizzate al 43° del primo tempo ed in particolare di chi lanciò in direzione dell'arbitro, "alla fine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, una bottiglia in plastica semipiena che, rimbalzando, sul terreno, colpiva al torace il Direttore di Gara, procurandogli una sensazione dolorifica".

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Avellino di Avellino e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Avv. Sergio Artico

-----

**Pubblicato in Roma il 4 Febbraio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete